

Pubblicato il 18/10/2017

N. 01579/2017 REG.PROV.CAU.
N. 03338/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3338 del 2017, proposto da:

Maria Piatti, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tozzi,
Paolino Napolitano, con domicilio eletto presso lo studio Luca Tozzi
in Napoli, via Toledo 323;

contro

Comune di Nola, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con
domicilio eletto presso lo studio Valerio Barone in Napoli, piazza
Sannazaro 71;

Fondazione Festa dei Gigli, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro
Casoria, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Colangelo in
Napoli, corso Arnaldo Lucci 167;

nei confronti di

Pasqualina Moscato non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

- a) della delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 24.06.2017 che ha dichiarato "irricevibile" la domanda presentata dalla ricorrente di assegnazione della "Barca 2018" ed ha assegnato provvisoriamente la macchina da Festa Barca 2018 alla sig.ra Moscato Pasqualina nata a Nola (Na) il 18.05.1920;
- b) dell'assegnazione definitiva allo stato non comunicata alla ricorrente;
- c) il decreto di assegnazione della Barca del 03.07.2017;
- d) ove e per quanto lesivo, del Regolamento della Festa dei Gigli approvato dal C.d.A. della Fondazione della Festa dei Gigli in data 07/05/2013 e successive modifiche da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Festa dei Gigli da ultimo con delibera del 4 maggio 2017 pubblicato il 17 maggio 2017;
- e) Ove e per quanto lesivo, del certificato anagrafico emesso dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Nola ed acquisito dalla Fondazione Festa dei Gigli in data 20.6.2017;
- f) Ove e per quanto lesivo, del silenzio ovvero del rigetto parziale serbato dal Comune di Nola e dalla Fondazione Festa dei Gigli rispetto alla istanza di accesso agli atti della odierna ricorrente del 28.6.2017;
- g) Ove e per quanto lesivo, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche non conosciuti con riserva espressa di formulare motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nola e di

Fondazione Festa dei Gigli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2017 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Richiamata la precedente Ordinanza collegiale della Sezione n. 4450/2017;

rilevato che dagli atti dell'ottemperata istruttoria disposta con la citata Ordinanza, dalla Scheda individuale anagrafica del Comune di Nola (All. 1 alla Relazione del Dirigente dei Servizi demografici prodotta il 3.10.2017) risulta che la signora Piatti Maria ricorrente è stata iscritta per la prima volta all'Anagrafe del Comune di Nola il 16.2.1934 per provenienza da Comune di Napoli, n. pratica immigrazione 39, circostanza confermata dal certificato di residenza storico trasmesso dal Comune di Napoli a quello di Nola (All. 2 produzione cit.) e che attesta con efficacia fidefaciente ex art. 2700 c.c., che la ricorrente è stata residente nel Comune di Napoli dal 21.10.1931 fino al 26.2.1934, epoca in cui si attesta essere migrata nel Comune di Nola (dato coincidente con le attestazioni della scheda anagrafica individuale del Comune di Nola di cui sopra); ritenuto, conseguentemente, sulla scorta della illustrata documentazione acquisita in esecuzione dell'Ordinanza collegiale n. 4450/2017, che la ricorrente non è in possesso del requisito della residenza nel Comune di Nola dalla nascita, prescritto dal

Regolamento della Festa dei Gigli.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), Respinge la domanda cautelare.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00 (cinquecento) a favore del Comune di Nola ed in € 500,00 (cinquecento) a favore della Fondazione Festa dei Gigli, oltre accessori di legge.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2017 con l'intervento dei Magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO